



## CITTA' DI VITERBO

SETTORE AMBIENTE-TERME-AGRICOLTURA-VERDE-SERVIZI PUBBLICI

**ID Iride: 217109**

ORDINANZA DEL SINDACO N. 34 DEL 20/03/2020

**OGGETTO** : MISURA STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DI VITERBO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID - 19.  
SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEI CONDOMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI.

CITTA' DI VITERBO

VIII SETTORE AMBIENTE

IL SINDACO

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n.45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 9 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministeri del 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

ID: 217109 del 20/03/2020 12:56:08  
Determina: 2020 / 34 del 20/03/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1228 del 20/03/2020

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni italiane tutte;

**Preso atto** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Ritenuto** che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**Visto** l'incontro tenutosi in data 9 marzo 2020, ove si è trattato delle misure urgenti da mettere in atto al fine di adempiere agli indirizzi di carattere nazionale e scongiurare la propagazione del COVID – 19;

**Atteso** che il Sindaco, vista l'emergenza sanitaria in corso, si è attivato nell'esercizio delle proprie funzioni a convocare il C.O.C. e sta gestendo gli uffici comunali al fine anche di comprendere ed attuare, in forma integrata, le azioni idonee e necessarie al contenimento del contagio, in riferimento alla sanificazione degli spazi pubblici;

**Considerato**, altresì, che sul territorio comunale si stanno svolgendo e proseguiranno azioni di sanificazione di luoghi pubblici, dando priorità alle zone più attenzionate in quanto in presenza di servizi essenziali e di approvvigionamento per la collettività;

**Preso Atto** che si rende necessario provvedere anche al mantenimento in buono stato igienico degli spazi comuni dei complessi condominiali, luoghi ove insiste un'alta concentrazione di abitanti;

**Considerato** che l'art 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale autorità sanitaria Locale, le competenze per l'emanazione di provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

**Richiamato** il Principio di Precauzione, di cui alla Conferenza di Rio de Janeiro 1992, che prevede nei casi di assenza di una piena certezza scientifica questa non debba costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive dirette a prevenire il degrado ambientale e nocivi per la salute;

ID: 217109 del 20/03/2020 12:56:08  
Determina: 2020 / 34 del 20/03/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1228 del 20/03/2020

**Richiamato**, altresì, il combinato disposto degli artt. 9 e 32 della Costituzione Italiana che portano all'interpretazione del Diritto ad un ambiente salubre;

**Preso Atto** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e nello specifico i poteri di Ordinanza del Sindaco;

## **ORDINA**

Per i motivi di cui in premessa:

- a tutti gli amministratori di condominio ricadenti nel territorio comunale di Viterbo di provvedere alla sanificazione di tutti gli spazi comuni sia esterni che interni di pertinenza condominiale, attraverso l'utilizzo di prodotti contenenti principi attivi idonei ed allo stesso tempo certificati, come evincibile dalle schede tecniche di prodotto e che scongiurino rischi per la salute umana, animale ed ambientale;
- che tali attività debbano concentrarsi soprattutto su ringhiere, mancorrenti, maniglie, pulsantiere, ascensori e, per i condomini interessati, le aree adibite ad ospitare i mastelli della raccolta rifiuti;
- la ripetizione delle attività di sanificazione, nel rispetto dei tempi di efficacia dei prodotti, come indicato nelle relative schede tecniche degli stessi;
- agli amministratori di condominio, ad intervento avvenuto, la formazione di apposito fascicolo comprovante le attività svolte, con descrizione dell'intervento, prodotto utilizzato e certificatazione/dichiarazione da parte di ditte/professionisti e relativa scheda tecnica di prodotto, da conservarsi in copia a cura dell'Amministratore, da esporsi nelle aree condominiali adibite (bacheca) e in area visibile dall'esterno, così da consentire le ordinarie verifiche di ottemperanza del presente provvedimento;
- alla cittadinanza tutta di voler mantenere ogni accortezza finalizzata al corretto stato igienico degli ambienti domestici e/o lavorativi interni ed esterni attraverso l'utilizzo di prodotti efficaci ed a norma;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza ha validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino nuove indicazioni fornite dallo Stato centrale e potrà essere prorogata/reiterata nel rispetto delle prescrizioni di legge vigenti per le medesime finalità indicate in premessa;

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità su Amministrazione Trasparente, Informazioni Ambientali.

ID: 217109 del 20/03/2020 12:56:08  
Determina: 2020 / 34 del 20/03/2020  
Registro: ALBO 2020 / 1228 del 20/03/2020

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

Gli agenti dei Servizi di Polizia Locale sono incaricati di far rispettare quanto disposto con la presente ordinanza.

### **INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:  
ricorso al T.A.R. Lazio, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune {dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi);  
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.)

### **DISPONE**

*La trasmissione del presente atto, per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza :*

- Alla Prefettura di Viterbo;
- Alla Questura di Viterbo;
- Alla ASL di Viterbo;
- Al Comando Carabinieri di Viterbo;
- Al Comando di Guardia di Finanza di Viterbo;
- Alla Polizia Locale di Viterbo;
- Al Dirigente del VIII Settore Ambiente – Dott. Eugenio Maria Monaco;
- All'Ufficio stampa
- All'Albo Pretorio Comunale;

Il Sindaco  
Giovanni Maria Arena